



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

OSSERVAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE ARERA 191/2018/R/Com

Linee guida per la promozione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale a favore dei gruppi di acquisto

PREMESSA

L'aggregazione della domanda di energia rappresenta, nelle intenzioni della Strategia Energetica Nazionale 2017 – quadro di riferimento delle politiche energetiche nazionali - uno strumento utile a facilitare la scelta del fornitore da parte del cliente finale e abbattere al contempo i costi dell'energia a favore di quest'ultimo. Un obiettivo che dovrebbe essere raggiunto nell'ambito di un mercato che – nelle intenzioni del legislatore e del regolatore – dovrebbe beneficiare della prevista liberalizzazione in termini di maggiore efficienza e trasparenza.

Le considerazioni della CNA in merito sono da tempo note a questa Autorità, pertanto non riteniamo di doverle approfondire; tuttavia, è utile richiamare le pagine che la SEN 2017 dedica al mercato *retail* dell'energia, individuando nell'ipotesi di aggregazione della domanda uno strumento atto ad assecondare quelle tendenze di ammodernamento già presenti nel mercato e volte a facilitare l'incontro tra cliente finale e fornitore di energia, oltre che a rafforzare la consapevolezza del cliente stesso circa il funzionamento ed i meccanismi di mercato.

Sotto questo punto di vista, CNA ritiene la possibilità di ricorrere ai Gruppi di Acquisto un utile strumento orientato alla riduzione del costo dell'energia per le piccole imprese e ne promuove con convinzione la formazione all'interno del proprio sistema associativo. Sono infatti già presenti, presso diverse strutture territoriali, delle esperienze consolidate che nel corso degli anni hanno agevolato le imprese associate nell'approvvigionamento di energia elettrica e gas, riducendo a volte anche drasticamente il costo dell'energia e alleggerendo, quindi, la gestione del processo produttivo.

Tali esperienze assumo attualmente diverse forme, alcune più strutturate, come i consorzi, altre più fluide, nella forma delle aste mediante partecipazione a piattaforme on-line.

Ciò premesso, e alla luce dell'incontro tenuto dalla Direzione Mercati Retail con gli stakeholders, ci preme in primo luogo segnalare che la definizione delle linee guida ipotizzata dall'Autorità sembra

delineare un quadro troppo rigido di criteri e regole, che rischia a nostro avviso di ingabbiare i Gruppi di Acquisto in una rete di obblighi che ne compromettono drasticamente il ruolo di facilitatori.

Sebbene si tratti di un sistema volontario, appare evidente che, una volta accettato di aderire alle Linee Guida, il Gruppo di Acquisto è tenuto a rispettare le indicazioni ed i criteri puntuali ivi indicati pena anche l'applicazione di sanzioni. Indicazioni e criteri che, come avremo modo di dire più profusamente in seguito, esondano pesantemente in ambiti solitamente rimessi alla negoziazione privata che intercorre tra cliente che aderisce al Gruppo di Acquisto e Gestore del Gruppo di Acquisto.

L'impressione che se ne ricava è che il Gruppo di acquisto venga qui disciplinato alla stregua di un fornitore di energia, prevedendone criteri stringenti per la gestione, il funzionamento e l'accesso, sia nella fase ex ante alla procedura di acquisto collettivo, che nella fase ex post, mentre resta del tutto ignorata la necessità di individuare il profilo soggettivo del Gruppo di Acquisto e dei soggetti che possono promuoverlo. Aspetto che, a nostro avviso, meriterebbe un approfondimento proprio in virtù della tutela del consumatore, principio che sottende al presente documento.

Non ignoriamo, infatti, che la definizione delle Linee Guida da parte dell'Autorità sia tesa a garantire la massima trasparenza e correttezza all'utente finale – principi che ci stanno a cuore e che condividiamo; tuttavia riteniamo che uno sforzo ulteriore di analisi del fenomeno possa portare alla sintesi tra la giusta tutela del consumatore e l'opportunità di mantenere fluido e flessibile lo strumento dei Gruppi di Acquisto, affinché questi possano effettivamente incrementare la concorrenza e l'efficienza del mercato libero.

A tal proposito, suggeriamo che l'Autorità dedichi un ulteriore approfondimento ai Gruppi di Acquisto esistenti, anche grazie alle esperienze maturate dalle Associazioni, al fine di acquisire un quadro informativo più completo delle diverse esperienze e delle loro modalità di funzionamento; contemporaneamente, data la tecnicità della materia, sarebbe anche utile calendarizzare alcuni incontri con esperti del mondo associativo che ha maturato da tempo tale esperienza, ovvero con i gestori stessi dei gruppi di acquisto, al fine di avviare un confronto proficuo che faccia emergere criticità e soluzioni.

OSSERVAZIONI

Nel merito dei contenuti del Documento posto in consultazione, procediamo a segnalare le maggiori criticità emerse.

- **Volontarietà.** CNA è favorevole a che le Linee Guida definite dall'Autorità mantengano il carattere di volontarietà, lasciando ai *diversi* GA la possibilità di scegliere se aderire o meno ai requisiti previsti, soprattutto in considerazione del fatto che l'adozione delle Linee Guida stesse comporterà necessariamente la stretta osservanza dei requisiti e delle regole ivi indicate.
- **Ambito di applicazione.** Pur nella consapevolezza che le Linee Guida così definite ricalcano le indicazioni normative previste in merito dall'art. 1, comma 65, della legge 124/2017, riteniamo che l'attuale ambito di applicazione (clienti di piccola dimensione) vada esteso anche ai clienti finali connessi in Media Tensione. Da un'analisi effettuata tra le nostre realtà territoriali che presentano l'esperienza del GA, le imprese MT rappresentano il 15% dei clienti partecipanti alle aste di acquisto e, nei sistemi in forma consortile, questa percentuale è anche maggiore; si evince che l'attuale ambito di applicazione lascerebbe fuori moltissime

PMI dall'opportunità di ricorrere ai GA, inficiando quindi la possibilità che i GA esistenti nel nostro sistema associativo possano aderire alle Linee Guida ARERA.

- **Modalità di adesione alle LG e pubblicizzazione delle adesioni.** Rigettiamo l'ipotesi che gli esercenti il servizio di Maggior Tutela (elettricità e gas) possano trasmettere ai propri clienti la comunicazione recante l'elenco, le caratteristiche e le procedure dei GA che aderiscono alle Linee Guida; tale previsione, a nostro avviso, non rappresenta una misura di trasparenza volta alla capacitazione del cliente finale ed alla pubblicizzazione dello strumento, quanto piuttosto una misura distorsiva della concorrenza. Né se ne comprende la *ratio* nel quadro generale, non cogliendo in particolar modo le motivazioni che hanno portato alla definizione di un ruolo così forte dei fornitori energetici.
- **Tempi di attuazione e verifica di conformità alle linee guida.** In merito, riterremmo opportuna una fase transitoria di almeno sei mesi, volta a dare ai soggetti interessati il tempo necessario a conformarsi alle previsioni regolatorie; un periodo transitorio più lungo, inoltre, renderebbe meno stringente la fase di verifica dei requisiti (in merito, condividiamo l'ipotesi delle verifiche ex-post in quanto modalità meno onerosa).

Non condividiamo, invece, l'ipotesi di riconoscere al cliente, in caso di violazione da parte dei GA dei vincoli comportamentali previsti dalle Linee Guida, la restituzione degli importi versati per il finanziamento della campagna di acquisto collettivo. Ricordiamo, in primis, che la partecipazione ai GA non sempre avviene a titolo oneroso. Inoltre, tale misura appare sproporzionata rispetto alla volontarietà dell'adesione alle Linee Guida, volta com'è a configurarsi come una sanzione pecuniaria a carico del soggetto promotore del Gruppo di Acquisto.

- **Obblighi informativi e di assistenza al cliente finale a carico dei gruppi di acquisto.** Condividiamo la necessità di fornire al cliente finale le adeguate garanzie di correttezza, trasparenza ed informazione rispetto ai Gruppi di Acquisto e alle loro caratteristiche di funzionamento, in quanto volte a rafforzare la tutela del consumatore finale rispetto a strumenti di mercato che operano in concorrenza; tuttavia lasciano perplessi tutte le disposizioni individuate nel capitolo in merito alle attività ed alle procedure che il Gruppo di Acquisto svolgerebbe a favore del cliente partecipante, e che vanno dagli obblighi minimi di assistenza al cliente, alla definizione esplicita dei criteri di selezione dei fornitori, alla definizione delle caratteristiche dell'offerta proposta e delle condizioni economiche da parte del GA.

In merito, confermiamo quanto già espresso in premessa circa lo sconfinamento di tali previsioni nell'ambito della libera relazione contrattuale tra gestore e cliente finale: la definizione del rapporto contrattuale, in merito, si è di fatto già concretizzata nella possibile presenza di servizi diversi dalla mera fornitura di energia da parte dei Gruppi di Acquisto esistenti (es. check dei consumi, reclami, rinegoziazione, ecc). Tuttavia, riteniamo che così come in capo al cliente finale debba essere mantenuta la libertà di scegliere se attivare autonomamente tali servizi di assistenza, secondo quanto già previsto in merito dalla regolazione, ovvero se ricorrere ad altri soggetti delegati per le stesse finalità, allo stesso modo deve essere concessa al GA la facoltà di scegliere se e come attivare tali servizi. Peraltro, in molti casi laddove il GA sia promosso dall'Associazione, l'erogazione dei servizi accessori nei confronti del cliente finale rimane in capo a queste.

Come già anticipato, l'imposizione di misure obbligatorie, o talmente stringenti da sembrare obbligatorie, rischiano di appesantire ingiustificatamente un sistema che può fornire una spinta ammodernatrice al mercato dell'energia; parimenti, appaiono sproporzionate le previsioni che affidano al GA la descrizione delle caratteristiche delle offerte e le condizioni economiche. In merito, codesta Autorità si è molto impegnata – anche recentemente – per migliorare la regolazione che presiede alla definizione delle condizioni contrattuali che i fornitori di energia sono tenuti ad inserire nelle Offerte che propongono al mercato, definendo un set di condizioni minime obbligatorie che devono essere presenti in tutti i contratti di fornitura; regolazione che vige a livello generale e che consente al consumatore di acquisire il quadro completo delle informazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio di fornitura. Prevedere, quindi, un obbligo in tal senso a carico del GA non contribuisce a soddisfare, a nostro avviso, l'esigenza di trasparenza del consumatore; semmai grava di una somma di ulteriori oneri il gestore del GA, che si trova a duplicare disposizioni già esistenti e ad assolvere a funzioni già previste in capo ad altri soggetti, anche pubblici (es. il costituendo Portale Offerte).